



COMUNE LAUREANA DI BORRELLO
89023 CITTA' METROPOLITANA REGGIO DI CALABRIA

 Tel 0966 906111 / 906115 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE E DELL'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE
DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI
ELETTORALI.**

Approvato con delibera Commissione Straordinaria n. 48 del 17.04.2019

Premesso che la legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20 prevede che il Comune regolamenti l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
 - dei rappresentanti al Senato della repubblica;
 - dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Laureana di Borrello;
 - del Presidente e Consiglio Regionale;
 - del Sindaco e Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria
- nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali; si predispose il regolamento in oggetto così articolato

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Laureana di Borrello mette a disposizione propri locali e disciplina le modalità di richiesta del suolo pubblico per la propaganda elettorale.

ART. 2

Il locale di proprietà comunale destinato a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale è così individuato:

- Sala Consiliare.
- Ex Convento Frati Minori via Belvedere

ART. 3

Il predetto locale per gli scopi di cui all'art. 2, verrà messo a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni.

ART. 4

Possono inoltrare domanda per usufruire del suddetto locale i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

ART. 5

Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, nonché ogni candidato o gruppi di candidati che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art. 3, l'uso della sala, per complessive tre ore ciascuno.

Nel giorno del venerdì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno usufruire del predetto locale, fermo restando il tetto massimo di tre ore, per non più di tre ore ciascuno.

ART. 6

Il locale sarà concesso a seguito di domanda da inoltrarsi in duplice copia nel periodo dei quindici giorni precedenti ai tre giorni precedente la manifestazione per non più di due incontri settimanali su modulo messo a disposizione dal Comune stesso. Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro del Comune con l'indicazione del giorno della presentazione. Le richieste effettuate su dette moduli potranno essere presentate nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.30 presso il l'Ufficio Protocollo; a cura del responsabile del procedimento del Servizio Elettorale verrà data comunicazione della concessione della sala alle Forze dell'ordine.

Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

ART. 7

L'utilizzo del locale è gratuito.

ART. 8

Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo della sala predetta.

ART. 9

1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 (regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 art. 59, riguardante il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada) per la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Tali annunci potranno essere dati da tutti i partiti (o gruppi) nella mattinata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30.

Gli automezzi con altoparlante in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali, e da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose o civili tradizionali.

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

E' vietata invece la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

2. E' possibile utilizzare gli altoparlanti fissi, installati nelle immediate vicinanze delle sedi dei Partiti presenti in loco, al fine esclusivo di propagandare l'orario del comizio che ogni singolo Partito dovrà tenere nella giornata, nonché i temi in oggetto del comizio stesso ed il nome dell'oratore o degli oratori negli orari stabiliti per la propaganda.
3. Tutti i partiti o raggruppamenti politici o, per quanto attiene alla propaganda indiretta, i raggruppamenti previsti ai fini dell'assegnazione di spazi, che programmano comizi, dovranno presentare domanda presso l'ufficio Protocollo come al successivo comma 4, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e, comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine e per stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta.
Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi e in caso di più richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti alla consultazione;
4. Ogni prenotazione verrà fatta in duplice copia su apposito modello predisposto dal Comune.
Una copia verrà restituita immediatamente al presentatore, munita del timbro dell'ufficio dell'avvenuta presentazione.
Detti moduli potranno essere presentati nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l'Ufficio Protocollo, a cura del responsabile del procedimento del servizio elettorale, sentito il parere del Comando della Polizia Locale in merito all'ordine pubblico, verrà data comunicazione dell'impegno della piazza alle forze dell'ordine.
5. L'Amministrazione Comunale al fine di garantire pari opportunità mette a disposizione per i Comizi i seguenti spazi:
- Piazza Indipendenza;

- Piazza Papa Giovanni XXXIII
 - Piazza Blasi
 - Piazza San Rocco;
 - Piazza Sant'Anna
- 6 In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici servizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore;
- 7 I comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23.00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale in cui potranno terminare entro le 24.00 - Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo quarto d'ora alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso. Non è consentito lo scambio e la cessione dell'ora di comizio assegnato.
- 8 La durata dei comizi da tenersi negli ultimi giorni consecutivi per la propaganda elettorale e cioè da lunedì a Venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel caso che la piazza sia impegnata per turni successivi.
- 9 A norma dell'art. 4 della legge 24/04/1975 n. 130 è vietato il lancio di volantini in luogo pubblico e aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile o figurativa. E' consentita la sola distribuzione degli stessi. Non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.
E' fatto divieto di tenere comizi nel giorno delle votazioni, nonché di utilizzare ogni forma di propaganda elettorale nel giorno stabilito dalla votazione e nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
- 10 Viene inoltre previsto:
- a) che le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto elettorale non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda;
 - b) di rendersi parti diligenti perché non siano affissi fuori degli spazi all'uopo destinati, manifesti od altro materiale comunque attinenti alla propaganda elettorale;
 - c) che manifesti preannuncianti conferenze, dibattiti o altre manifestazioni del genere indette da circoli, sodalizi, o da associazioni varie, comunque collegate a candidati o raggruppamenti politici interessati alle elezioni, vengano affissi esclusivamente negli spazi destinati dal comune alla propaganda elettorale qualora nei manifesti stessi sia indicato il nome di un candidato alle elezioni o l'argomento da trattare abbia comunque attinenza alla propaganda elettorale in corso;
 - d) di attenersi scrupolosamente al divieto di iscrizione su piani stradali, edifici pubblici e privati, palizzate e recinzioni, nonché presso le sedi dei partiti fuori degli spazi già consentiti.

ART. 10

Sono individuati altresì spazi per l'installazione di tavoli per il volantinaggio e precisamente:

- a) Piazza Carmine
- b) Piazza San Rocco
- c) Piazza Sant'Anna
- d) Piazza Blasi